

Roma, 21 aprile 2026  
Uff.-Prot. n° AGAP/DR/6130/141/F7/PE  
Oggetto: Convenzioni assicurative in favore delle farmacie 2026:  
- Polizza Responsabilità Civile

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

### **SOMMARIO:**

***Federfarma ha rinnovato per il 2026 la polizza collettiva per la Responsabilità Civile delle farmacie. Il contratto è valido per tutte le farmacie aderenti ed è stato adeguato alla normativa vigente (Legge Gelli – Bianco e decreti attuativi).***

### **PRECEDENTI:**

***Circolare Federfarma prot. n. 449 del 22/12/2025***

Si rammenta che Federfarma ha stipulato anche per il 2026 con Vittoria Assicurazioni la polizza collettiva relativa alla Responsabilità Civile delle farmacie associate.

La copertura assicurativa si intende prestata per la **Responsabilità civile verso terzi e verso i Prestatori d'opera e per la Responsabilità professionale come previsto dalla Legge 24/2017** (c.d. legge Gelli- Bianco) e relativi decreti attuativi.

Di seguito si evidenziano le principali condizioni:

#### **Massimali di garanzia per ogni farmacia:**

- Responsabilità Civile Terzi € 3.000.000 per sinistro
- Responsabilità Civile verso i Prestatori d'opera € 2.000.000 per sinistro e per anno
- Responsabilità Civile Professionale € 1.000.000 per sinistro e € 3.000.000 per anno

Per quanto concerne in particolare la Responsabilità Civile Professionale si evidenzia che:

- **la polizza tutela oltre al titolare, gli eventuali soci, tutti i collaboratori farmacisti, dipendenti e non, e senza distinzione tra colpa lieve e colpa grave.** Per le farmacie comunali, associate a Federfarma, che impiegano dipendenti pubblici, la legge non consente la stipula di polizze a copertura della colpa grave. **La colpa grave di un dipendente pubblico è una responsabilità personale e come tale va coperta con una polizza a contraenza della persona fisica.** A tal riguardo Federfarma Insurance Broker è a disposizione per fornire eventuali proposte di copertura;
- in merito all'obbligo, previsto dalla Legge Gelli-Bianco, per il sanitario dipendente di dotarsi di copertura per la rivalsa della struttura contro di lui, la polizza collettiva, che tutela sia il titolare che il dipendente, stabilisce che **“la compagnia, salvo il caso di dolo, rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti del dipendente farmacista dipendente per il quale opera l'assicurazione”**;



- nell'ambito dell'attività professionale sono comprese le attività accessorie e complementari rientranti nel novero dei servizi eseguibili in farmacia (es.: esecuzione vaccini, test, telemedicina). Le garanzie, a titolo indicativo e non esaustivo, sono valide anche per l'esecuzione dei test diagnostici e la somministrazione di vaccini effettuate da personale qualificato regolarmente incaricato dalla farmacia. Si intende assicurata anche l'attività di "deblistering";
- la polizza copre anche le richieste di risarcimento presentate nei 10 anni successivi alla cessazione dell'attività professionale (ad es. per pensionamento, decesso, cessazione della farmacia); inoltre, si intendono coperti i sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza relativi ad eventi accaduti nei dieci anni precedenti;
- l'efficacia della copertura è collegata **all'assolvimento degli obblighi formativi** nella misura minima del 70% riferiti al triennio 2023-2025.

#### Oneri:

**Il premio annuale è interamente a carico della Federfarma. Pertanto, poiché la polizza assolve pienamente agli obblighi assicurativi previsti dalla normativa vigente in capo ai titolari ed ai dipendenti, niente è dovuto da parte delle farmacie associate beneficiarie della copertura né dai dipendenti che sono coperti in relazione agli obblighi assicurativi.**

Per quanto riguarda il già citato obbligo per i dipendenti di dotarsi di una polizza che copra i rischi della rivalsa da parte della struttura, il dipendente è tutelato dalla rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia. Tale tutela potrebbe non essere garantita nel caso in cui la farmacia si avvalga di un'altra assicurazione, diversa da quella offerta da Federfarma, che non preveda tale rinuncia.

Ad integrazione di quanto precedentemente riportato, si allega alla presente la scheda riepilogativa delle condizioni di polizza elaborata da Federfarma Insurance Broker a cui le farmacie potranno rivolgersi per ogni ulteriore approfondimento, telefonicamente al n. 0677268444 o via mail all'indirizzo [areagestione@federfarmainsurancebroker.it](mailto:areagestione@federfarmainsurancebroker.it).

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
Dott. Michele PELLEGRINI CALACE

IL PRESIDENTE  
Dott. Marco COSSOLO

Allegato n. 1

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet [www.federfarma.it](http://www.federfarma.it) contemporaneamente all'inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.  
Il Contenuto della circolare è riservato alle organizzazioni territoriali di Federfarma e alle farmacie aderenti e non può essere pubblicato o diffuso, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione di Federfarma nazionale.*

<b>CONTRAENTE</b>	<b>FEDERFARMA</b> <b>Via Emanuele Filiberto, 190</b> <b>00185 ROMA</b>
<b>COMPAGNIA</b>	VITTORIA ASSICURAZIONI
<b>N° DI POLIZZA</b>	F50.014.0000972309
<b>RAMO</b>	RCT/RCO - RC PROFESSIONALE
<b>OGGETTO</b>	Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera Responsabilità professionale delle farmacie associate comprese le attività accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, pertinenti all'attività esercitata e rientranti nel novero dei servizi eseguibili in farmacia
<b>PERIODO</b>	31.12.2025 31.12.2026
<b>MASSIMALI ASSICURATI</b> Per ciascuna farmacia	RCT € 3.000.000,00 per sinistro RCO € 2.000.000,00 per sinistro e per anno RC PROFESSIONALE € 1.000.000,00 per sinistro € 3.000.000,00 per anno
<b>SCOPERTI/ FRANCHIGIE MASSIMO RISARCIMENTO</b>	<b>danni a cose di terzi (art.8)</b> : scoperto 10% minimo € 250,00 max € 10.000,00 limite di risarcimento € 250.000,00 <b>Danni da interruzione o sospensione di attività scoperto (art.9)</b> : 10% minimo € 2.000,00 max € 25.000,00 limite di risarcimento € 500.000,00 <b>Perdite patrimoniali (art.10)</b> : scoperto 10% minimo € 500 max € 50.000,00 <b>Danni da inquinamento accidentale (art.11)</b> : scoperto 10% minimo € 3.000 max € 500.000,00 (sottolimito 10% spese di salvataggio) <b>Rischio smercio scoperto (art.7)</b> : 10% minimo € 500,00 max € 25.000,00 – limite annuo 600.000 <b>Franchigia RCO</b> : € 2.500,00
<b>NOTE</b>	Sono comprese in polizza: adeguamento Legge Gelli 24/2017 <b>Ultrattività</b> : 10 anni dalla cessazione dell'attività. <b>Retroattività</b> : 10 anni <b>Recesso per sinistro</b> : <u>solo dopo il secondo sinistro</u> <b>Responsabilità solidale</b> <b>Colpa grave compresa per le aziende private</b> attività di farmacia dei servizi ex DLGS 153/2009 attività di "deblistering" esecuzione dei test diagnostici e per la somministrazione di vaccini effettuati da personale qualificato